



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario Relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le “*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016*”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 44/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul Rendiconto dell’esercizio medesimo” (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L’art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di seguito “TUEL”) inserito dall’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo (“la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”), ne definisce l’ambito (“Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali

all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Rossano Veneto (VI) sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Rossano Veneto era stato destinatario di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 (deliberazione n. 262/2018/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 2016/2018, l'errato utilizzo dei "servizi conto terzi" e lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 sull'indebitamento con un valore del 253%, raccomandato di limitare il ricorso all'avanzo di amministrazione per garantire gli equilibri di parte corrente ed evidenziato la necessità di perseguire una veritiera e solida costruzione degli equilibri di bilancio in sede di bilancio di previsione, procedendo ad una corretta quantificazione ed iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. RENDICONTO APPROVATO OLTRE I TERMINI DI LEGGE

Il Rendiconto risulta approvato il 10 maggio 2017, ossia oltre il termine del 30 aprile previsto dall'art. 227 del TUEL.

Il Collegio, in relazione al suddetto ritardo, ricorda che il Rendiconto è atto obbligatorio per legge e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del TUEL e dall'art. 120, co. 2 e 3, Costituzione, circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Ulteriori limitazioni per l'Ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a), mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'Ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'Ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, TUEL., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - Rendiconto degli enti locali).

La mancata approvazione del Rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'Ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'Ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare

i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto, considerato peraltro che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del TUEL.

Va ricordato, poi, che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012) l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo Testo Unico.

Da ultimo, si rappresenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, all'art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”*.

2. MANCANZA DI VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione è positivo per euro 295.782,13 ed è composto da una parte accantonata per 150.518,00 euro, una parte destinata ad investimenti di 91.078,72 euro e una parte disponibile di 54.185,41. La parte vincolata risulta pari a zero.

A tale proposito si deve ricordare che l'eventuale perdita di vincoli, ove ne sussistano i presupposti per la relativa iscrizione, è necessaria per la corretta rappresentazione risultato di amministrazione preservando l'ente da disavanzi occulti e potenziali squilibri, che possono manifestarsi sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

Va pertanto invitato l'Ente alla attenta verifica della presenza dei presupposti per l'iscrizione di quote vincolate.

3. SFORAMENTO DEL PARAMENTRO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE NUM. 7

Il parametro di deficitarietà strutturale n. 7 relativo all'indebitamento, appare ancora violato, come negli esercizi precedenti, con un valore del 195%. Esistono quattro contratti di leasing che influiscono sul livello di indebitamento, anche se quest'ultimo, in termini di interessi passivi, rimane al di sotto delle soglie stabilite dall'art. 204 del TUEL.

La Sezione ricorda che l'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficiarietà appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi in quanto potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune, stante l'incapacità di far fronte ai debiti da finanziamento con le entrate correnti

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto, avvenuta in data 10/07/2017;
- accerta la mancata quantificazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2016;
- accerta la violazione del parametro di deficiarietà strutturale n. 7 relativo all'indebitamento con un valore del 195%.
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione.

La presente pronuncia viene trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Rossano Veneto (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

F.to Marco Scognamiglio

Il Presidente

F.to Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Letizia Rossini